

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO CIVICO DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE DI CALTO

ART. 1 – Oggetto

1. Il servizio civico di volontariato è svolto in forma gratuita e investe le attività di cui al successivo articolo, anche ad integrazione del servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte dei singoli, riconoscendo la volontà degli stessi di collaborare con le strutture ed i servizi comunali su specifici progetti, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato dall'Albo Comunale delle Associazioni e dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 2 – Identificazione dei servizi

1. Il servizio civico di volontariato è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali, sulla scorta di un progetto elaborato dagli uffici e approvato dalla Giunta Comunale.
2. Le attività di cui al primo comma sono individuate nelle seguenti aree di intervento:
 - a) Finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
 - b) Finalità di carattere civile, ossia quelle relative all'area della tutela e del miglioramento della vita, tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, del concorso in caso di pubblica calamità;
 - c) Finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all'area di tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive.

ART. 3 – Modalità di accesso per i cittadini

1. Chi intende svolgere attività volontarie di servizio civico presenta domanda di ammissione all'Amministrazione Comunale nella quale indica i dati anagrafici, il titolo di studio, la professione esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
2. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Età non inferiore agli anni 18,
 - b) Idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta, attestata da autocertificazione medica,
 - c) Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, né destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
 - d) Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la pubblica amministrazione,
 - e) Sarà titolo di preferenza l'aver acquisito esperienza nel settore del volontariato mediante la partecipazione ad appositi corsi organizzati da enti, associazioni o gruppi riconosciuti od aver espletato la propria opera affiancando un volontario già iscritto all'Albo per un periodo non inferiore a tre mesi.
3. Possono svolgere il servizio suddetto anche pensionati per invalidità e disabili; il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione fisica.
4. Le domande vengono vagliate dal Responsabile dell'Area Demografica Sociale, che provvede, con proprio atto, ad approvare l'elenco dei volontari idonei disponendone l'iscrizione nell'Albo comunale dei volontari singoli.

ART. 4 – Albo comunale del volontariato singolo

1. Presso l'ufficio Segreteria è depositato l'Albo comunale dei volontari a cui sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato la richiesta di cui all'art.3 e siano stati considerati idonei.
2. All'inizio di ogni anno i volontari dovranno individuare uno o più referenti per le varie attività allo scopo di tenere i contatti con gli uffici comunali.

ART. 5 – Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato continuative o saltuarie del servizio civico sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni dei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento e da leggi vigenti.
2. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

ART. 6 – Espletamento del servizio

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.
2. Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della
3. funzione cui è ammesso.
4. L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di Calto.

ART. 7 – Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile di Area competente per settore (demografica e tecnico), attraverso gli uffici preposti, il quale deve:
 - a) Accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche,
 - b) Vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le necessità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore,
 - c) Verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.
2. Dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 8 – Obblighi dell'Amministrazione

1. Spettano al Comune di Calto, ed in particolare al funzionario competente *rationae materiae*, tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/08.
2. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

3. L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

ART. 9 – Mezzi e attrezzature

1. Il Comune fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino alla loro restituzione.

L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta, i quali possono essere tenuti fino alla cancellazione dall'Albo comunale del volontariato singolo.

2. E' fatto assoluto divieto agli iscritti all'Albo comunale di accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie dell'intervento, pena la cancellazione immediata dall'Albo stesso.

3. Il rimborso di eventuali oneri che i Volontari abbiano personalmente a sostenere per l'espletamento delle attività legate all'attuazione dei progetti, è ammesso solo se preventivamente autorizzato ed a seguito di presentazione di documentazione attestante le spese sostenute.

Le percorrenze chilometriche effettuate con mezzo proprio saranno rimborsate nella misura di 1/5 del costo della benzina per chilometro; per le percorrenze sui mezzi pubblici sarà rimborsato il costo dei biglietti di viaggio.

La liquidazione delle anzidette spese sarà effettuata su conforme provvedimento del competente Responsabile di Settore.

ART. 10 – Controlli

1. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:

- Da esse possa derivare un danno per il Comune di Calto,
- a) Vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento,
- b) Siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità,
- c) L'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.
- d)

ART. 11 – Aggiornamento dell'Albo

1. L'Albo viene aggiornato ogni due anni dal competente Responsabile di Settore.